



REGOLAMENTO

Ufficio del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza della Città di Vittoria

ARTICOLO 1

ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL GARANTE DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA

1. Nell'ambito della Città di Vittoria, con deliberazione di Consiglio comunale n. 40 del 17.03.2022, è istituito l'Ufficio del Garante dei diritti per l'infanzia e per l'adolescenza, con i compiti previsti dal presente Regolamento, formulati sulla base delle funzioni previste dalla legge 12.07.2011 n.112, istitutiva del Garante Nazionale, dalla L. R. n. 47 del 10.08.2012 istitutiva dell'Autorità Garante per l'infanzia e l'adolescenza e dell'Autorità Garante della persona con disabilità per la Regione Siciliana.
2. L'Ufficio del Garante si propone come luogo neutrale di ascolto dei soggetti pubblici e privati, Enti e singoli, soggetti del Terzo Settore, singoli o fra loro coordinati, associazioni di promozione dei diritti, soggetti della società civile, della scuola e dell'Università e soggetti rappresentanti delle principali confessioni religiose, con l'obiettivo di facilitare i rapporti tra i soggetti che a qualsiasi titolo si occupano di tematiche inerenti all'infanzia e all'adolescenza, luogo di elaborazione e produzione di pensiero condiviso tra diversi ambiti di conoscenza, professionalità e poteri propri delle diverse istituzioni pubbliche, private e del privato sociale, attive nella Città sui temi dell'infanzia e dell'adolescenza. Tra i principali obiettivi vi è quello di promuovere e facilitare l'individuazione di corresponsabilità nella gestione di progetti, servizi e/o casi concreti e, soprattutto, di favorire lo scambio sui significati e sulle diverse visioni presenti nella Città in ordine alle priorità sul rispetto dei diritti dell'infanzia.
3. L'Ufficio è composto dal Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito chiamato 'Garante', da personale appartenente alla pubblica Amministrazione, nel numero massimo di tre unità, in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità necessari allo svolgimento delle funzioni dell'Ufficio del Garante e da un team di collaboratori a titolo gratuito, individuati di concerto con il Sindaco, anche facenti parte di associazioni di volontariato. Alle riunioni del team partecipa il Consigliere Comunale con delega alle Problematiche Giovanili, ove nominato dal Sindaco.

ARTICOLO 2

ATTRIBUZIONI DEL GARANTE, NOMINA, DURATA, INCOMPATIBILITÀ

1. Il Garante è un organo monocratico.
2. Il Garante svolge la propria attività in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e valutazione e non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico e funzionale. Le funzioni di Garante dei Diritti per l'Infanzia e l'Adolescenza vengono svolte a titolo gratuito, fatto salvo il rimborso per le spese sostenute e documentate per l'espletamento dell'incarico.
3. Il Garante è nominato dal Sindaco, previo avviso pubblico, tra persone in possesso dei requisiti per l'elezione a Consigliere comunale e di indiscusso prestigio, di comprovata competenza e professionalità, con esperienza

almeno decennale nel campo delle problematiche concernenti l'età evolutiva nei settori della tutela dei diritti dei minori e dell'infanzia.

4. Il Garante resta in carica cinque anni e comunque non oltre la fine del mandato del Sindaco e opera in regime di proroga, secondo quanto disposto dalle norme legislative in materia. L'incarico è rinnovabile.
5. Per tutta la durata dell'incarico, il Garante non può essere amministratore o dipendente della Città di Vittoria né di Enti pubblici o privati ad esso riconducibili, ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, rivestire cariche elettive o incarichi elettivi in associazioni e/o partiti politici e altri Enti che hanno sede o che svolgono attività sul territorio comunale. E' esclusa la nomina nei confronti del coniuge, ascendenti, discendenti, parenti e affini di terzo grado di Amministratori comunali.

ARTICOLO 3

COMPITI DEL GARANTE

- a) Il Garante vigila, con la collaborazione degli operatori preposti, sulla applicazione, su tutto il territorio cittadino, della Convenzione ONU del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991 n. 176, nonché della Carta Europea di Strasburgo del 25 gennaio 1996, ratificata e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003 n.77;
- b) promuove, in accordo con gli Enti e le Istituzioni che se ne occupano, iniziative per la diffusione di una cultura per l'infanzia e per l'adolescenza, finalizzata al riconoscimento delle fasce di età minorili come soggetti titolari di diritti;
- c) promuove, in accordo con il Sindaco, la Presidenza del Consiglio Comunale e con tutti gli altri soggetti competenti, iniziative per la celebrazione della giornata italiana per l'infanzia istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451;
- d) promuove e sostiene forme di ascolto e di partecipazione dei bambini e delle bambine, dei ragazzi e delle ragazze alla vita della Comunità;
- e) accoglie segnalazioni in merito a violazioni dei diritti dei minori e rappresenta alle Istituzioni competenti la necessità dell'adozione di interventi adeguati alla rimozione delle cause che le determinano;
- f) monitora sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativo-assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, segnalando agli Organi competenti gli opportuni interventi;
- g) promuove, in collaborazione con gli Enti locali, altri Enti, il privato sociale e le organizzazioni sindacali, iniziative per la tutela dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza atte a rimuovere situazioni di pregiudizio, con particolare riferimento alla prevenzione di abusi e di maltrattamenti, del lavoro minorile, della dispersione scolastica e dei casi di cyber bullismo e di bullismo;
- h) promuove, in collaborazione con le Istituzioni e i servizi competenti, la cultura e la pratica dell'affidamento familiare;
- i) segnala alle Amministrazioni pubbliche competenti i fattori di rischio o di danni per i minori derivanti da situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico-sanitario;
- j) esprime parere, non vincolante, alla Giunta ed al Consiglio Comunale sulle delibere in materia di interventi a favore dell'infanzia;
- k) verifica le condizioni dei minori stranieri non accompagnati e gli interventi attuati in loro favore;
- l) promuove e collabora alla realizzazione di servizi d'informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza;
- m) orienta gli operatori dei servizi sociali e propone alla Giunta Comunale lo svolgimento di attività formative, seminari e ricerche;

- n) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
- o) promuove e sostiene la nascita di tutori volontari che esauriscono la propria funzione al termine di ogni singola iniziativa;
- p) monitora e verifica l'efficacia di azioni e programmi adottati dal Settore competente per le politiche socio-educative nonché, in via preventiva, circa l'impatto sui minori di nuovi interventi amministrativi anche in settori differenti da quelli direttamente rivolti all'infanzia e all'adolescenza;
- q) avvia le attività necessarie alla sottoscrizione di protocolli d'intesa, di accordi e alla costituzione di reti tra pubblico, privato sociale e cittadini utili a migliorare le condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza;
- r) avvia e sostiene percorsi atti a stabilire "Patti tra generazioni", utili per l'attivazione di una pratica di progettazione partecipata;
- s) può attivare azioni e progetti specifici di studi, promozione, comunicazione e formazione dei/sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, in proprio e/o in sinergia con soggetti istituzionali, di terzo settore;
- t) collabora con il Garante nazionale e regionale;
- u) promuove la tutela e la valorizzazione del principio di bigenitorialità, intesa come il diritto del minore a mantenere rapporti affettivi stabili con entrambi i genitori, anche qualora gli stessi siano separati o divorziati.

ARTICOLO 4

FORMA DI TUTELA

Chiunque può rivolgersi al Garante per la segnalazione di violazioni ovvero di situazioni di rischio di violazione dei diritti delle persone di minore età.

ARTICOLO 5

RELAZIONE AGLI ORGANI DEL COMUNE

Il Garante riferisce al Sindaco, ogni qualvolta quest'ultimo lo richieda, alla Giunta, al Consiglio Comunale, alle Commissioni Consiliari, per quanto di loro competenza, sulle attività svolte e sulle iniziative assunte ogni qual volta lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta ogni 12 mesi, sull'attività svolta nel periodo precedente.

ARTICOLO 6

ASSEGNAZIONE DEL PERSONALE

L'assegnazione del personale all'Ufficio del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sarà effettuata entro e non oltre trenta giorni dalla nomina del Garante con atto deliberativo della Giunta Comunale.

ARTICOLO 7

SEDE DELL'UFFICIO DEL GARANTE

L'Ufficio del Garante dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ha sede nel contesto degli Uffici di staff del Sindaco.

ARTICOLO 8

DOTAZIONE FINANZIARIA DELL'UFFICIO

Le spese per l'espletamento delle competenze di cui all'articolo 3, nonché per il funzionamento dell'Ufficio del Garante saranno garantite tramite l'istituzione di uno specifico capitolo di Bilancio e verranno annualmente definite dall'Amministrazione Comunale sulla base di un piano annuale elaborato dal Garante.

ARTICOLO 9

PRIVACY

Il Garante è tenuto al rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali di cui al Decreto Legislativo 30/6/2003 n. 196 e ss.mm.e ii.

ARTICOLO 10**ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore con l'acquisizione dell'efficacia della deliberazione di approvazione del Consiglio Comunale.

Con l'approvazione del presente Regolamento è abrogato ogni eventuale Regolamento e atto di carattere generale disciplinante la medesima materia.